



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO

recante "Proroga della attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920".

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 5;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.» ed, in particolare, l'articolo 2 con cui è stata prevista la costituzione dell'Unità stralcio e l'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio e 9 marzo 2010, recanti la costituzione dell'Unità stralcio e dell'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;

VISTO l'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Unità tecnica-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui al citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2012, n. 4018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 che proroga, fino al 30 giugno 2013, l'attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011, nonché prevede la possibilità di prorogare la durata della medesima Unità per un ulteriore periodo di sei mesi;

CONSIDERATO che sono ancora in corso di espletamento le attività necessarie alla definizione della massa passiva costituita dalle posizioni debitorie formatesi nei confronti della gestione commissariale nel periodo di vigenza dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, a cui vanno aggiunte le attività istruttorie dei debiti maturati nella fase post-emergenziale negli anni 2010 e 2011;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONSIDERATO, altresì, che sono in corso di perfezionamento le procedure di esproprio relative alle aree utilizzate per l'allestimento di aree di stoccaggio, discariche, impianti di trattamento dei rifiuti e le attività correlate;

TENUTO CONTO che le attività sopra indicate ed il relativo coordinamento sono propedeutiche al completamento del passaggio alle amministrazioni competenti in via ordinaria, già subentranti, a legislazione vigente, in tutte le competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti;

TENUTO CONTO, altresì, della portata delle attività affidate all'Unità tecnica amministrativa derivanti dal completamento del passaggio alle Amministrazioni territoriali campane di tutte competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti;

TENUTO CONTO, che le attività di chiusura dell'Unità tecnica amministrativa comportano la definizione di notevoli vicende contenziose che rendono necessario un adeguato supporto preventivo alle attività dell'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di evitare soccombenze assai onerose per l'erario;

PRESO ATTO della necessità di dare definitiva soluzione alle situazioni amministrativo-contabili derivanti dalle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania;

DECRETA

Articolo 1

1. Al fine di consentire la definitiva soluzione delle situazioni amministrativo-contabili generatesi a seguito delle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità tecnica amministrativa, di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata, limitatamente alle attività di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

28 dicembre 2012, per la durata di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Nell'ambito del contingente di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, l'Unità tecnica amministrativa è autorizzata a continuare ad avvalersi di un'unità di personale militare, di cui al comma 8-bis dell'articolo 15 della citata ordinanza 3920, anche in posizione di ausiliaria, da richiamare in servizio, senza assegni.

Articolo 2

1. Per le necessità connesse alla definizione della massa contenziosa, pendente relativa alla cessata emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania, il Capo dell'Unità tecnica amministrativa è inoltre autorizzato ad avvalersi dell'opera professionale di quattro Avvocati dello Stato, in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, anche per attività consultive da rendersi per le vie brevi.
2. In favore dei predetti Avvocati è riconosciuto un compenso lordo semestrale massimo di €. 12.000,00 pro-capite.

Articolo 3

1. Allo scopo di definire le procedure finalizzate al recupero della massa attiva di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e nell'ambito delle previsioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati dall'Unità tecnica amministrativa nei confronti degli Enti locali campani, alla data del 31 dicembre 2009, relativi agli oneri sostenuti dalle pregresse gestioni commissariali in termini di sostituzione degli Enti locali medesimi per l'esecuzione di attività di relativa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

competenza sono iscritti in un apposito Piano di credito e trasmessi, ai fini del recupero dei crediti medesimi, entro il 31 luglio 2013 dall'Unità tecnica amministrativa, al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo un programma di rientro definito dallo stesso Ministero con apposito decreto da adottarsi entro il 30 settembre 2013.

Articolo 4

1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2013, n. 121, dopo le parole: "degli Enti e Amministrazioni territoriali" è inserita la seguente locuzione: "tramite decreto coattivo di trasferimento di proprietà emesso dall'U.T.A. ed in esenzione da ogni tassa ed imposta".

Articolo 5

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si fa fronte mediante le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 28 GIU. 2013

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2014
Roma, 17 LUG. 2013
IL REVISORE

rn

IL DIRIGENTE
boh

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Em lkh

Prez. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addl. 7 AGO. 2013
Reg. n. Fog. n. 59

di